



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA DEL PARCO

Adottato con atto della Consulta del Parco del 7 aprile 2017
Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 28/04/2017

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Organi**
- Art. 3 – La Consulta del Parco**
- Art. 4 – Nomina e durata**
- Art. 5 – Convocazioni e sedute**
- Art. 6 – Adozione delle deliberazioni**
- Art. 7 – Attribuzioni della Consulta del Parco**
- Art. 8 - Compensi**
- Art. 9 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta del Parco, prevista dall'art. 10 dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e dall'art. 25 dello Statuto.
2. La Consulta si riunisce su tematiche, di norma poste alla sua attenzione dalla Comunità del Parco o dal Consiglio direttivo, attinenti, in particolare, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agricoltura.
3. La Sede della Consulta è presso la sede dell'Ente di gestione del Parco.

Art. 2 - Organi

1. Sono organi della Consulta del Parco:
 - a) La Consulta stessa che costituisce l'Assemblea;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il vice Presidente

Art. 3 – La Consulta del Parco

1. La Consulta del Parco, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, e così costituita:
 - Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato.
 - Il Presidente della Provincia di Rimini o suo delegato
 - I Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco o loro delegati.
 - Il Presidente della Unione Montana del Montefeltro o suo delegato.
 - Il Presidente della Unione di Comuni Valmarecchia o suo delegato
 - N° 2 rappresentanti della categoria degli Agricoltori, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della categoria dei Commercianti, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della categoria degli Artigiani, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della Comunanza Agraria di Soanne.
 - N° 1 rappresentante della Comunanza Agraria di Scavolino.
 - N° 4 rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste.
 - N° 1 rappresentante della Università degli Studi di Urbino.
 - N° 2 rappresentanti delle Associazioni Venatorie e Piscatorie.

Art. 4 – Nomine e durata

1. I Presidenti delle Province o loro delegati, i Sindaci o loro delegati e i Presidenti delle Unioni Montane o loro delegati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato nell'Ente di appartenenza.
2. I rappresentati designati dalle categorie economiche, sociali, culturali, ambientali e venatorie rimangono in carica per la durata della Comunità del Parco, salvo il caso di dimissioni, indirizzate al Presidente del Parco, che acquistano efficacia una volta protocollate e sono irrevocabili.
3. I Presidenti delle Province, i Sindaci e i Presidenti delle Unioni Montane possono delegare di volta in volta o permanentemente. Per i rappresentati designati dalle categorie economiche, sociali, culturali, ambientali e venatorie non è ammessa la delega.
4. La Consulta del Parco elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.
5. Le nomine avvengono, con separate votazioni, a scrutinio segreto.
6. Per le nomine del Presidente e del vice Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti in carica. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.
7. La prima seduta della Consulta del Parco è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente di gestione del Parco.

Art. 5 – Convocazioni e sedute

1. La Consulta del Parco è convocata dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente; ovvero su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Presidente del Parco.
2. La Consulta del Parco si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Le riunioni si tengono, di norma, presso la sede dell'Ente di gestione a Carpegna.

4. L'avviso di convocazione della Consulta del Parco, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Parco e consegnato ai componenti, almeno 5 giorni prima della seduta.
5. L'avviso di convocazione può essere recapitato via posta ordinaria, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato oppure consegnato a mano. La convocazione può avvenire anche tramite comunicazione telefonica o telefax.
6. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti in carica; in caso di mancato raggiungimento del numero legale entro un'ora dall'avviso di convocazione, è sufficiente 1/3 dei componenti in carica.
7. Qualora, anche la maggioranza di 1/3 dei componenti in carica non venga raggiunta, si considera espresso parere favorevole per quegli atti per i quali non vi siano più i tempi tecnici per una nuova convocazione.
8. Le sedute della Consulta del Parco sono pubbliche. Esse sono segrete nei seguenti casi:
 - qualora Consulta del Parco lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.

Art. 6 – Adozione delle deliberazioni

1. La Consulta del Parco delibera con votazione palese.
2. La Consulta del Parco delibera a maggioranza dei votanti, non computandosi tra essi gli astenuti. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere presentata nuovamente nella medesima seduta.
3. Gli atti della Consulta del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente di gestione del Parco.
4. I verbali della Consulta del Parco sono redatti dal Direttore o dal vice Direttore o da Funzionario dell'Ente all'uopo incaricato.
5. I componenti la Consulta possono richiedere che nel verbale si faccia menzione delle loro dichiarazioni.
6. I Verbali sono sottoscritti dal Presidente della Consulta e dal Direttore o dal verbalizzante e sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente di gestione.

Art. 7 – Attribuzioni della Consulta del Parco

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali alle scelte dell'Ente di gestione; a tale scopo è istituita la Consulta del Parco rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all'attività del Parco.
2. Essa, in particolare, esprime un parere sui seguenti atti:
 - a) documento preliminare del Piano per il Parco;
 - b) proposta di Regolamento del Parco;
 - c) proposta del Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
 - d) bilancio annuale di previsione;
 - e) altri atti per i quali lo statuto richieda il parere.

Art. 8 - Compensi

1. Ai componenti della Consulta del Parco non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento viene adottato dalla Consulta del Parco e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto in Consiglio Direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.